Ex frontalieri o ex Aire: modello e procedure per regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio



Pronto il modello che consente ai lavoratori *ex* frontalieri o a quelli in precedenza residenti all'estero e iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) di **regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW)** e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute all'estero su conti correnti e libretti di risparmio. Queste violazioni possono essere regolarizzate **a condizione** che le attività e le somme **derivino dal reddito di lavoro dipendente o autonomo prestato dal contribuente nel Paese estero**. Un Provvedimento, pubblicato oggi (il 1° giugno 2018), approva le istruzioni e il modello per la procedura, che deve essere presentato **entro il 31 luglio**.

A chi si rivolge la regolarizzazione

Secondo quanto previsto dal decreto legge 148/2017 (articolo 5-*septies*), possono accedere alla procedura solo i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all'estero ed iscritti all'Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa come frontalieri. L'accesso alla procedura non è

consentito a coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione né per le attività e le somme già oggetto della *voluntary disclosure* e della *voluntary bis.*

Che cosa si può regolarizzare

Rientrano nella procedura di regolarizzazione le attività finanziarie e le somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data del 6 dicembre 2017, solo se derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo svolto all'estero o se derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero **in cui era stata prestata l'attività lavorativa**. Tramite la procedura, si possono regolarizzare sia le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale sia degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, addizionali regionali e comunali e imposte sostitutive) e/o dell'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziare detenute all'estero). **Non possono, invece, essere regolarizzati gli investimenti patrimoniali, tra cui gli immobili**.

Come si perfeziona la procedura

La regolarizzazione avviene con il **versamento del 3%** del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016. **Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018 tramite F24 Elide**, **senza avvalersi della compensazione**. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo; in questo caso, la prima rata va pagata entro il 30 settembre 2018 e le successive, entro il 31 ottobre e il 30 novembre, dovranno essere maggiorate degli interessi legali. Il perfezionamento della procedura avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto.

Come presentare la richiesta di regolarizzazione

Le domande possono essere inviate fino al 31 luglio 2018,

esclusivamente per via telematica e direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotto informatico denominato *"Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero"*, che nei prossimi giorni sarà reso disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it . (*Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018)*

Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018, prot. n. 110482/2018: «*Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero ai sensi dell'articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e modalità attuative*», pubblicato il 1° giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244